



X LEGISLATURA

Consiglio regionale del Veneto

numero e data presentazione

- approvato
- respinto
- ritirato
- decaduto
- diniego accettazione e svolgimento emendamenti ex art. 63 Regolamento

trattato nella seduta del

spazio riservato alla Segreteria generale

<input checked="" type="checkbox"/> EMENDAMENTO	PROGETTO DI LEGGE N. 138	COLLEGATO ORDINAMENTALE 2016 <i>titolo del pdl in sintesi</i>
<input type="checkbox"/> SUBEMENDAMENTO all'emendamento n. _____		

PRESENTATORI **BERLATO SERGIO ANTONIO, FUSCO, PIZZATO, GUARDIGNAN CIARDOSTI,**
BALUSATI *cognome dei Consiglieri in stampatello*

TITOLO	CAPO	SEZ.	ART.	COMMA	LETT.	NUMERO	ALL.

è soppresso
 è così sostituito
 è così modificato
 è aggiunto

Art... - Modifiche all'articolo 14 " Esercizio dell'attività venatoria " della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti commi:

"1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5 lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5 lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.

1 ter. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l'obbligo di cerchiare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata".

Note: Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 comma 5 lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, viene concesso al cacciatore che pratica la caccia da appostamento fisso di derogare alla scelta di caccia in via esclusiva utilizzando, nel corso di un'intera stagione venatoria, un pacchetto di massimo 15 giornate complessive per esercitare la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria da usufruirsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ciascun anno e limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 comma 5 lettera c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, viene concesso al cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5 lettera c), di usufruire, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di massimo trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo

firme dei Consiglieri presentatori

Sergio Berlato *Antonio Fusco* *Pizzato* *Guardignan* *Ciardesti*

ove necessario aggiungere uno o più fogli